

TAVOLA ROTONDA de IL TEMPO

Censura e sequestri in Italia: il cinema attende una nuova legge

Il cattivo funzionamento della censura amministrativa contribuisce all'attuale confusione nel campo del diritto cinematografico: abolizione o perfezionamento?

Gli autori: si sequestrano film che hanno già fatto il giro di mezza Italia e il motivo è sempre quello della oscenità - Ma che cosa si intende per «osceno» oggi?

I magistrati: ridimensionare il problema applicando meccanismi legislativi aderenti alle aspirazioni degli operatori del settore - Se la censura funzionasse meglio...

RONDI — In questi giorni, molto più che in passato, un tema, rimbalzando dalle cronache, ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica: quello dei sequestri dei film. Come mai, molti si sono chiesti, tanto numerosi (a differenza di prima) e quasi all'improvviso? E' forse «peggiore» il cinema, oppure si è fatta tutto a un tratto più severa la Magistratura, oppure, diminuito il peso della censura amministrativa (vicina ormai all'auspicabile abolizione), hanno avuto libera circolazione dei film in cui, più facilmente di una volta, era possibile ravvisare certi estremi di reato?

Contrari come siamo ad ogni forma di repressione delle idee e della cultura e convinti, oltre a tutto, che il cinema sia un mezzo di comunicazione da difende-

re, e non solo in questo suo difficile momento, da interpretazioni sbagliate o restrittive a suo danno, abbiamo voluto ascoltare il parere di alcune illustri personalità, del diritto, della politica, del cinema: nella speranza non solo di avere le informazioni per illustrare il problema dei sequestri, di fronte all'opinione pubblica, ma di conoscere anche tutti quegli aspetti che interessano quanti vi partecipano. Per prima cosa, così, vorrei che il senatore Signorello ci dicesse se ritiene che l'attuale situazione così gravosa per tanti film italiani possa avere riferimento con la crisi della censura amministrativa, un istituto che, pur deprecabile, sembrava aver dato sinora una certa garanzia morale, se non una tranquillità giuridica, agli autori dei film ammessi a circolare in Italia con regolare nulla osta.

SIGNORELLO — Così si disse. Ma guardiamo più da vicino come stanno le cose.

L'approvazione della legge sulla censura, 21 aprile 1962 n. 161, fu preceduta da discussioni e dibattiti andati avanti per anni, a partire dal 1956.

I sostenitori della eliminazione del sistema della censura amministrativa rilevarono che tale sistema censorio aveva avuto una certa giustificazione per il fatto che sembrava essersi stabilito una specie di tacito modus vivendi tra la magistratura e la censura, per cui la magistratura rinunciava ad intervenire e il nulla osta della censura amministrativa, praticamente, creava come uno stato di fatto di cosa giudicata.

Senonché ad un certo mo-

passati con facilità attraverso le maglie della censura.

A questo punto si ripropone l'interrogativo: conviene mantenere l'istituto della censura amministrativa?

In base all'articolo 21, comma 6, della Costituzione, non c'è dubbio che la legge può stabilire provvedimenti adeguati non solo a reprimere ma anche a prevenire tutte le manifestazioni contrarie al buon costume.

L'esperienza passata e recente suggerisce di eliminare questo istituto censorio, dimostratosi inutile sotto molti aspetti. Al potere esecutivo può essere conservata la sola competenza del divieto ai minori, spesso disatteso soprattutto nelle seconde e terze visioni.

Credo sia opportuno formulare un quesito: il defen-



I partecipanti alla «tavola rotonda». Da sinistra: G.L. Rondi, Giuliano Vassalli, Nicola Signorello, Antonino Loiacono, Alberto Lattuada, Enzo Carra e la Cavani



fronte ad una dilatazione di film mostruosi, di film osceni che, viceversa, in certa maniera erano molto limitati dalle commissioni censorie. E questo a tutto danno della produzione cinematografica seria, per quanto ardua, meritevole però di avere una propria affermazione. Quindi, guardiamo pure ad un sistema di soppressione delle commissioni censorie, però prima di posto è quello della competenza. Dal punto di vista della cognizione del reato, la legge del 1962 aveva cercato di porvi rimedio. Aveva stabilito nell'art. 14: «Competente territorialmen-

te il giudice del luogo in cui il film è stato distribuito o esibito».

un film a Catanzaro, che è già uscito a Roma senza nessuna difficoltà, se non ci fosse stata questa legge, sarebbe competente Catanzaro perché lo spettacolo osceno è tale dovunque lo si fa. Oggi perché non è competente per la cognizione Catanzaro? Non è competente perché c'è questa norma speciale dell'art. 14 secondo la quale, se quel film è uscito per la prima volta a Roma, è competente il tribunale di Roma. Però esistono i provvedimenti di urgenza che possono essere adottati da qualunque pubblico ministero e tra questi provvedimenti vi è il sequestro. Ed allora il problema è quello di regolamentare, mediante la legge, l'istituto del sequestro. Non è che si vogliono togliere ai notari



A me un film volgare può, personalmente, non piacere, ciò nonostante ritengo che anche se nell'informazione c'è della cattiva informazione, non si può impedire che essa non venga resa pubblica. E questo riguarda sia la libertà di stampa di pubblicare libri, sia la libertà di fare i film. Quindi io non entro nella materia legislativa, ma nella lettura, nella interpretazione di queste stesse leggi che, secondo me, vanno inquadrare nel tempo in cui viviamo. E non alla luce dei tempi, o comunque della cultura, del magistrato di Catanzaro, altrimenti rischieremo di non riuscire a metterci d'accordo.

Per me il concetto di osceno non lo posso riferire *tout court, sic et simpliciter* solamente alla sfera sessuale; per me la categoria dell'osceno, dello scandaloso oggi si applica alla corruzione politica, alla indifferenza, al disprezzo per le minoranze, per i disadattati. Questo è un concetto estremamente più civile del criterio di osceno e di scandaloso. Non si può ancora, come secoli fa, attribuire a fattori sessuali tutti i mali della società. Basta guardare ai paesi dell'Occidente più progrediti, alla piccola pubblicità, a tutto quello che si dice intorno alla vita sessuale ed è chiaro quindi che la frustrazione dell'individuo si rifletta sugli altri che gli stanno vicino. Ormai i problemi della vita sessuale sono problemi della comunità. Chi parla come il magistrato di Catanzaro, parla del buon costume antico, quello stesso buon costume antico che aveva le case di tolleranza e permetteva ai giovani di diciotto anni di entrarvi. Il mio film, per esempio, è vietato ai minori di diciotto anni, però la socie-

Sonorché ad un certo momento la magistratura incominciò ad intervenire, senza farsi limitare dal nulla osta rilasciato dalle autorità amministrative.

In effetti — a prescindere dalle situazioni di fatto che in determinate occa-

Sono intervenuti nel dibattito:

GIULIANO VASSALLI

Ordinario di Diritto penale nell'Università di Roma

NICOLA SIGNORELLO

ex Ministro dello Spettacolo

ANTONINO LOIACONO

Sostituto procuratore della Repubblica di Roma

e i registi

LILIANA CAVANI e

ALBERTO LATTUADA

Ha diretto:

GIAN LUIGI RONDI

Testo coordinato da ENZO CARRA

zioni si sono potute creare — era ed è ben noto ai produttori e agli operatori del cinema che il nulla osta della censura amministrativa non può in alcun modo comportare l'esenzione da eventuali responsabilità penali.

Stando così le cose, si disse: che tentiamo a fare le Commissioni amministrative di censura? Si sostenne allora l'opportunità di attribuire ogni responsabilità, ogni intervento repressivo alla sola magistratura, « messa in grado di procedere celermente ed energicamente ».

La situazione si è modificata? Ci sono nuovi elementi di giudizio?

Per quanto riguarda la magistratura il nulla osta continua ad essere ininfluente — e non potrebbe essere diversamente — rispetto all'accertamento di eventuali reati. Recenti e passati sequestri disposti dall'autorità giudiziaria ne sono una conferma.

Il lavoro delle commissioni di censura si è svolto in modo tale da appagare le aspettative dei produttori e autori cinematografici e degli spettatori?

Sono noti i rilievi fatti alla composizione — giudicata corporativa — delle commissioni. Sono ben conosciute le lamentele di pubblico e di esponenti della cultura per la facilità con cui film assai discutibili — non solo per ragioni relative ad offesa al pudore, ma per la loro sfrenata esaltazione della violenza — sono

mulare un quesito: il deferimento puro e semplice dell'intera competenza alla magistratura, senza stabilire esattamente le procedure e i loro tempi, sarebbe di gran giovamento?

RONDI — Ma, alla vigilia della tanto auspicata eliminazione della censura che è un istituto superato, quegli inconvenienti cui si rifaceva il senatore Signorello, che sono appunto i sequestri che si moltiplicano in questi giorni preoccupando tutti noi che viviamo nel cinema e vogliamo bene al cinema, si verificano per l'inattuabilità della censura, per la non funzionalità di queste commissioni che lascerebbero passare tutto, oppure perché in realtà lo strumento di legge dei sequestri non si è adeguato all'evoluzione del cinema in Italia e fors'anche ai nuovi sentimenti che gli autori, con il cinema, cercano di portare avanti con un nuovo modo di esprimersi? Ossia, è responsabile la censura perché non ha fatto abbastanza, o sono, a volte, gli strumenti di legge che stanno facendo troppo in una mutata situazione del cinema e della cultura? Queste domande le rivolgo anche al prof. Vassalli e al dott. Loiacono, sperando che siano loro ad illuminarci sul funzionamento di questo istituto del sequestro.

VASSALLI — Penso che i problemi giuridici posti da questo tema, come problemi giuridici veramente attuali, siano fondamentalmente tre:

1) Quello che è stato trattato adesso dal senatore Signorello, quando ha parlato dei rapporti tra le commissioni di censura amministrativa, istituite dalla legge 1962, e la libertà dell'autorità giudiziaria di un apprezzamento diverso che, per quanto riguarda la ritenuta oscenità dei film, può ravvisare un film ascendo là dove, viceversa, le commissioni non lo hanno ritenuto contrario al buon costume;

2) Quello della competenza per il sequestro, data oggi — secondo l'interpretazione della legge vigente — a tutti i procuratori della Repubblica, pur essendo fissata, invece, la competenza per procedere sul reato, in un unico procuratore della Repubblica, cioè quello del luogo della prima proiezione del film;

3) Quello della durata del valore del sequestro, una volta disposto, quando cioè possa accadere, come spesso accade, che il tribunale di merito, con la sentenza terminativa del giudizio, abbia assolto il film e non abbia ravvisato gli estremi dell'oscenità, mentre vi sia appello da parte del pubblico ministero ed ulteriore impugnativa mediante ricorso per Cassazione. In questi ca-



Alberto Lattuada

si accade che si debba aspettare niente meno che la definizione del giudizio di Cassazione, producendosi, così, spesso un danno incalcolabile per un sequestro che, viceversa, sembrerebbe dover essere stato posto nel nulla dalla sentenza, sia pure non definitiva, di proscioglimento.

Sul primo problema ha risposto il senatore Signorello. Non è che ci sia altra possibilità di regolamentazione. Alla stregua dei principi del nostro ordinamento, qualunque sforzo si faccia, non c'è dubbio che il magistrato non può essere vincolato dalla decisione della commissione amministrativa. Signorello diceva giustamente che non ha più valore questa commissione. Ha detto, inoltre, che non costituisce una garanzia in senso giuridico. Io dubito che lo abbia mai costituito in modo particolarmente intenso, perché oggi noi ci troviamo di fronte ad una crescente messe di provvedimenti penali e di sequestri, ma preoccupazioni di questo genere, circa la scarsa efficienza del sistema delle commissioni di censura amministrativa, ce ne sono sempre state.

Quando si parla di garanzia per i produttori, mi permetto di ricordare che bisognerebbe dare anche una certa garanzia allo spettatore. E' l'unico accento che voglio fare alle valutazioni di merito, essendo stato interpellato sui problemi giuridici. Certi film sono assolutamente inaccettabili dal punto di vista di un minimo rispetto della legge penale. Molte volte si è levato il coro della soppressione di queste commissioni, ma non si è levato soltanto perché inutili a garantire il produttore o l'autore (con tutti i problemi economici e culturali connessi) ma anche perché inidonee molto spesso a garantire il comune sentimento del pudore che ancora è patrimonio di almeno una parte degli spettatori italiani.

Questi problemi, però, non sono insolubili. Già allora, quando si fece la legge del 1962, un'infinità di organizzazioni prospettarono molti rimedi di soluzione. Ci potrebbe essere, per esempio, il sistema esattamente opposto a quello che adesso si intravede attraverso l'abolizione delle commissioni censorie. Qual è questo sistema? E' quello di attribuire ad una commissione censoria composta

diversamente, o addirittura ad una commissione giudiziaria (come sosteneva Carnelutti quando parlava di accertamento penale preventivo), un potere così penetrante e così profondo, da trasformare il reato. Il reato non sarebbe più di spettacolo osceno, ma potrebbe diventare di spettacolo che non ha avuto l'autorizzazione da quel determinato organo. La fattispecie penale non sarebbe più lo spettacolo osceno, ma lo spettacolo vietato, ed il rimedio ci sarebbe. Certamente questo significherebbe devolvere tutto quanto ad un organo in sede preventiva e paralizzere il potere repressivo nel senso di ridurla ai casi rarissimi, quasi impossibili, dello spettacolo vietato. Questo potrebbe anche essere l'uovo di Colombo, soltanto che spaventa intravedere degli organi che abbiano un potere tale da sostituirsi alla stessa legge nella valutazione della oscenità.

Il rimedio opposto, verso il quale ci si sta dirigendo, è quello della soppressione di queste commissioni censorie perché inutili. Io stesso, come deputato nella scorsa legislatura, feci una interrogazione dicendo al Ministro dello spettacolo che cosa aspettava a sopprimerle, essendo diventate ormai una cosa ridicola. Per altro, i componenti di queste commissioni possono essere dei valentuomini che fanno dei grandissimi sforzi. Credo che vi sia dialettica nel loro interno, che vi siano molte difficoltà, però questi commissari non mi pare siano riusciti a raggiungere molti risultati positivi.

D'altra parte, bisogna anche porsi il problema di che cosa può succedere dopo. Ed inevitabilmente l'alternativa sarebbe di dare tutto all'autorità giudiziaria. Naturalmente deve essere una autorità giudiziaria con una struttura processuale organizzata diversamente. Però anche questo può rappresentare dei pericoli, perché noi dobbiamo sempre raffigurarci un sistema nel suo effettivo funzionamento. Non perché funziona male un sistema oggi, possiamo immaginare che sia ideale il sistema opposto. Perché domani potremmo anche accorgerci che queste commissioni, tanto vilipesse oggi, servivano ad essere una fortissima remora a tanti settori, e potremmo domani trovarci anche di

va stabilito nell'art. 14: «Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale».

Naturalmente questo sistema fu molto discusso, ed è stato discusso anche dopo che è divenuto legge. Tra i problemi che si sono presentati c'era quello che gli operatori cinematografici sarebbero andati a cercare luoghi più comodi per proiettare il proprio film, dove si sarebbe potuto contare sulla maggiore comprensione del procuratore della Repubblica o del presidente del tribunale. Queste preoccupazioni sono state fatte presenti anche al Governo. Molti disegni di legge profilavano la possibilità di fissare la competenza a Roma. Si diceva però che questo era un sistema illiberale, perché basterebbe mettere a Roma un procuratore della Repubblica che provvede poi a dare la lezione che eventualmente la meritano. Però, quali che siano le possibili scelte, gli argomenti contrapposti, un principio di serietà esiste nella legge, ed è quello della volontà di concentrare la competenza in un determinato luogo. Soltanto che cosa è successo? Non si è pensato ai poteri diffusi che ogni pubblico ministero ha, a prescindere dalla cognizione sul merito del processo, in relazione a casi di urgenza. Infatti, nel caso di commissione di reato, resta salva la competenza per la cognizione, dato che è stata fissata inderogabilmente dalla legge. Se oggi esce

va stabilito nell'art. 14: «Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale».



Giuliano Vassalli

«Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale».

«Competente territorialmente per le opere cinematografiche e teatrali è il giudice del luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale».



Liliana Cavani

tratta di una legge controversa nell'interpretazione. In alcuni casi i magistrati si sono espressi in senso diverso. Qui, però, entriamo nel campo di una problematica che è squisitamente tecnico-giuridica e che si articola sull'interpretazione dei vari commi dell'art. 622 e che, in sostanza, consiste in questo: il sequestro può rimanere, nonostante il provvedimento liberatorio, avutosi con la sentenza, in due ipotesi; che il sequestro possa essere ancora utile ai fini del procedimento, nonostante il proscioglimento, e che l'oggetto sequestrato possa essere ancora passibile di confisca. Ed infatti la legge dice che le cose che non appartengono al condannato, se non debbono essere confiscate, sono restituite, dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, a chi prova di averne diritto. Ora anche qui ci sono molte interpretazioni: se veramente nella specie si tratta di cose soggette a confisca e quali siano le cose soggette a confisca. Comunque ha una certa validità l'interpretazione prevalente seguita dalla Corte di Cassazione, secondo cui fino a che perdura l'impugnativa del pubblico ministero, il sequestro non può essere disposto. Anche perché qui entra in gioco un'altra problematica, quella dell'effetto sospensivo delle impugnative del pubblico ministero e questo effetto sospensivo è un principio generale nel nostro diritto, quando non sia espressamente stabilito il contrario, come è stabilito il contrario con la legge 1970 sulla libertà provvisoria. Un tempo anche l'impugnativa del pubblico ministero sulla libertà provvisoria, su un bene sacro come è quello della libertà, poteva impedire l'esecuzione del provvedimento. Questa situazione è stata rimossa con la legge del 1970; ma pochi giorni fa, in occasione del caso Sossi, già si parlava di ripristinarla. Però nel nostro caso, la specialità della materia, senza creare provvedimenti di eccessivo favore per la produzione dei film, potrebbe consigliare una regolamentazione ad hoc, come del resto c'è stata per la libertà provvisoria.

I tempi, penso, siano maturi per una regolamentazione che senza essere di favore, cerchi di allineare il diritto ad una maggiore sua comprensibilità e accet-

tabilità. Noi facciamo tante belle questioni giuridiche, però dobbiamo anche riconoscere che l'opinione pubblica non ci capisce più niente. E quando l'opinione pubblica non capisce più niente, vuol dire che le questioni di diritto sono troppo complicate, sono quindi arrivate ad un punto in cui bisognerebbe sfozzire e creare un diritto più comprensibile.

Su quale possa essere poi questa norma, ci saranno senz'altro dei dissensi. Ci sono, in Parlamento, molti disegni di legge. Molti parlano dell'abolizione delle commissioni di censura, però intanto cominciano col non essere d'accordo sull'età dei minori (se 16 o 18 anni in relazione a quelle commissioni che dovrebbero mantenere questa competenza), non sono d'accordo sulla fissazione del tribunale competente, non sono d'accordo su moltissimi altri elementi; quindi il tema è arcimatturo per una regolamentazione legislativa migliore, ma il problema troverà tutte le difficoltà che trovano queste leggi in Parlamento.

CAVANI — Il magistrato di Catanzaro, autore di tanti sequestri, intervistato da Il Tempo, dice: «E' vero che il comma dell'articolo 71 della Costituzione tutela la libera manifestazione del pensiero, ma si dimentica che l'ultimo comma sancisce anche espressamente come segue: sono vietate le pubblicazioni a stampa e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Questa libertà dunque — prosegue il magistrato — ha un suo limite invalicabile. Ora il buon costume postula tutto ciò che attiene alla vita sessuale, anche nella sfera del lecito, e non venga pubblicizzato ma sia invece circondato dal più discreto riserbo». Ora, questo mi sembra perfettamente consona al tipo di cultura, alla stessa generazione del magistrato. Io non gliene faccio un rimprovero, perché ciascuno è quello che è, però mi sembra che non corrisponda affatto al costume e alla mentalità delle nuove generazioni, che in materia sessuale tutto è cambiato. Si fanno dibattiti, conferenze, si leggono libri a scuola, tutta la nostra società è direzionata a superare il problema sessuale, come un problema che riguarda la comunità. E quindi la lettura di questi commi io la leggo completamente stravolta.

LOIACONO — Se ci può essere, in ipotesi, qualche magistrato che ha una visione rigoristica del costume, della morale e del pudore, i vari gradi di giurisdizione garantiscono, attraverso i meccanismi formali, il rispetto di una certa uniformità giurisprudenziale. Pensiamo però che l'andazzo libertario delle oscenità nei film può anche suggerire l'opportunità di una impostazione rigoristica diretta a sollevare il problema che è di difesa di beni essenziali dell'individuo e della società.

pio, e vietato ai minori di diciotto anni, però la società dei padri, la società di questo magistrato, ammetteva le case di tolleranza e le riteneva, in fondo, lecite. Tutto ciò non è più possibile. E' tutto visto in maniera più scientifica.

Secondo me, se non si fa un discorso di fondo, prima di affrontare questi stessi commi, si articolerà una legge dei miglioramenti, ma si farà una legge senza conoscere le istanze delle generazioni più recenti.

LOIACONO — Penso non si possa confondere, come fa Liliana Cavani, l'osceno con lo scandaloso o con la corruzione. Questi termini, infatti, riportati in un discorso di disciplina giuridica, come è quello che ci interessa e che conta, hanno ognuno un significato preciso e tecnico che non può essere superato.

Persuadiamoci una volta per tutte che il pudore, come indiscusso sentimento universale dell'uomo, è considerato un bene individuale e sociale così importante che la quasi totalità degli Stati ritiene di doverlo tutelare penalmente quando l'offesa ad esso è pubblica. L'osceno è, appunto, tutto ciò che offende il pudore e non vi è alcuna differenza concettuale tra l'osceno nella vita e l'osceno nel film. Il pudore e l'osceno, inoltre, hanno poco a che fare con la «cattiva informazione» di cui ha parlato la Cavani.

Persuadiamoci anche che tale tutela non può essere affidata che al magistrato, organo istituzionale e tecnico cui è demandato, in tutti i paesi civili senza eccezione, il giudizio penale e che ha il compito di interpretare questo sentimento.

E persuadiamoci, infine, che il magistrato ha il dovere di compiere questa difficilissima operazione interpretativa che egli non si è arrogata ma che gli è imposta da precise e categoriche norme costituzionali.

CAVANI — Nelle dichiarazioni del magistrato di Catanzaro c'è una definizione precisa di quella che è la legge. La cosa che mi ha più colpito è la sua interpretazione personale.

LOIACONO — Se ci può essere, in ipotesi, qualche magistrato che ha una visione rigoristica del costume, della morale e del pudore, i vari gradi di giurisdizione garantiscono, attraverso i meccanismi formali, il rispetto di una certa uniformità giurisprudenziale. Pensiamo però che l'andazzo libertario delle oscenità nei film può anche suggerire l'opportunità di una impostazione rigoristica diretta a sollevare il problema che è di difesa di beni essenziali dell'individuo e della società.

(continua)